

Statuto del [nome dell'associazione]

I. Nome, sede legale, scopo

Art. 1

Sotto il nome "[nome dell'associazione]" esiste un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

La sede legale dell'associazione sarà nel rispettivo luogo di residenza del suo presidente.

Art. 3

Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere la razza bovina bruna, in particolare attraverso:

1. Identificazione veritiera degli animali all'attenzione dei funzionari del libro genealogico
2. Organizzazione degli esami funzionali del latte
3. Organizzazione di esposizioni
4. Formazione zootecnica degli affiliati
5. Relazioni pubbliche

Art. 4

Per raggiungere gli obiettivi secondo l'art. 3, l'associazione è affiliata a Braunvieh Schweiz società cooperativa.

II. Mezzi

Art. 5

I fondi dell'associazione sono composti da:

- a) I contributi annuali dei membri
- b) I contributi volontari e i contributi una tantum dei membri e di terzi
- c) Il reddito degli eventi dell'associazione
- d) Reddito patrimoniale

III. Iscrizione

Art. 6

L'adesione è aperta a qualsiasi allevatore di bovini bruni della regione che sia disposto a sostenere gli sforzi zootecnici dell'associazione.

Art. 7

L'ammissione all'associazione è possibile in qualsiasi momento. Il comitato decide sull'ammissione di nuovi membri.

In caso di cambio di gerente aziendale all'interno della famiglia, l'appartenenza all'associazione passa immediatamente dal vecchio al nuovo gerente aziendale. L'unico prerequisito è la concomitante dichiarazione scritta del vecchio e del nuovo gerente aziendale al comitato.

Il comitato annuncerà l'ammissione e le mutazioni dei membri dell'associazione alla successiva riunione dell'associazione.

Art. 8

Le dimissioni dall'associazione sono possibili alla fine di un anno civile. La notifica delle dimissioni deve essere inviata per iscritto al comitato, con un preavviso di sei mesi.

Art. 9

I membri che agiscono contro gli statuti o gli interessi dell'associazione possono essere espulsi con effetto immediato dall'assemblea dell'associazione su richiesta del comitato.

Prima che venga presa la decisione di escludere un membro, il membro interessato ha il diritto di fare una dichiarazione sulla proposta di esclusione davanti alla riunione generale dell'associazione.

I membri espulsi dovranno versare la quota associativa pro rata fino al momento dell'espulsione.

Art. 10

I membri dimissionari o espulsi non hanno diritto al patrimonio dell'associazione.

Art. 11

Il patrimonio dell'associazione risponde esclusivamente delle passività dell'associazione. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

IV. Organizzazione**Art. 12**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea generale dell'associazione
- b) Il comitato
- c) I revisori dei conti

Art. 13

L'assemblea generale dell'associazione è l'organo supremo dell'associazione. L'assemblea è convocata dal comitato una volta all'anno, di regola entro la fine di marzo, al più tardi però entro la fine di aprile. L'invito deve essere fatto per iscritto o per e-mail almeno 14 giorni prima della riunione, allegando l'ordine del giorno.

Le candidature dei membri devono essere presentate al presidente almeno 8 giorni prima dell'assemblea dell'associazione. Le candidature ricevute dal presidente fino a 20 giorni prima dell'assemblea dell'associazione sono iscritte all'ordine del giorno.

Le mozioni o le semplici richieste ricevute in seguito saranno discusse all'assemblea generale, ma una risoluzione può essere approvata solo se tutti i membri sono presenti e sono d'accordo con la risoluzione.

Art. 14

Il comitato può invitare i membri a una assemblea generale straordinaria dell'associazione. Un'assemblea generale straordinaria si terrà anche se richiesta per iscritto da un quinto dei membri, indicando l'ordine del giorno.

L'invito deve essere fatto per iscritto o per e-mail almeno 14 giorni prima della riunione, allegando l'ordine del giorno.

Art. 15

Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, presiede l'assemblea generale dell'associazione.

I verbali della riunione sono tenuti dal segretario del comitato.

Art. 16

L'assemblea generale ordinaria dell'associazione ha in particolare i seguenti poteri:

- a) L'elezione dei membri del comitato e del presidente per un mandato di 4 anni ciascuno.
- b) L'elezione di 2 revisori, che non devono essere membri dell'associazione, per un mandato di 4 anni ciascuno.
- c) L'approvazione del verbale dell'ultima assemblea dell'associazione.
- d) L'approvazione della relazione annuale del presidente.
- e) L'accettazione della relazione dei revisori dei conti.
- f) L'approvazione dei conti annuali e l'accettazione del bilancio.
- g) Lo scarico del comitato e dei revisori dei Conti.
- h) La determinazione del numero dei membri del comitato.
- i) L'approvazione dei regolamenti.
- j) L'esclusione dei membri.
- k) L'importo delle quote associative.
- l) La determinazione del compenso dei membri del comitato e dei revisori, nonché della persona di contatto e di qualsiasi altro funzionario.
- m) L'approvazione di risoluzioni su altre proposte del comitato e dei membri.

Tutti i membri hanno uguali diritti di voto e di elezione. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente e, in caso di elezioni, la decisione viene presa per sorteggio. Le risoluzioni dell'assemblea generale saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'assemblea decide con la maggioranza di 2/3 dei voti presenti sulla modifica degli statuti, lo scioglimento dell'associazione o la sua conversione in un'altra forma giuridica.

Le votazioni e le elezioni sono in ogni caso aperte.

Art. 17

Il comitato è composto da almeno 3 membri, che devono essere tutti membri dell'associazione. Ad eccezione dell'elezione del presidente, il comitato si costituisce da solo.

Persone che non sono membri dell'associazione possono anche essere elette dal comitato come segretario e cassiere. Le funzioni di segretario e cassiere possono essere svolte dalla stessa persona.

Art. 18

I poteri del comitato sono:

- a) Gestione di tutti gli affari dell'associazione.
- b) Rappresentazione dell'associazione verso l'esterno.
- c) Convocazione e preparazione dell'assemblea generale.
- d) Esecuzione delle risoluzioni dell'assemblea generale dell'associazione.

- e) Decisione sull'ammissione dei membri.
- f) Scelta della persona di contatto e nomina dei controllori del latte.
- g) Svolgere tutti i compiti che non sono assegnati all'assemblea generale dell'associazione.
- h) Le firme legalmente vincolanti devono essere fatte collettivamente da due persone. Il presidente, il vicepresidente e il segretario sono autorizzati a firmare.

Art. 19

Il comitato si riunisce su invito del presidente o di almeno due membri del comitato, indicando l'ordine del giorno, tutte le volte che gli affari lo richiedono. Il quorum è costituito quando almeno la metà dei membri è presente e le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Le risoluzioni possono essere approvate per lettera circolare se nessun membro del comitato richiede una discussione verbale.

Sulle le riunioni del comitato è tenuto almeno un verbale delle decisioni.

Art. 20

I revisori dei conti controllano i conti annuali e riferiscono all'assemblea generale.

Art. 21

L'anno contabile termina il 31 dicembre. I conti, controllati dal comitato e dai revisori, saranno presentati alla successiva assemblea generale dell'associazione per l'approvazione.

V. Disposizioni finali**Art. 22**

In caso di scioglimento dell'associazione, il comitato sarà responsabile della liquidazione del patrimonio. Si assicura che il patrimonio sia utilizzato per scopi che corrispondono agli obiettivi dell'associazione. Se nessun'altra istituzione è in grado di garantirlo, il patrimonio è trasferito a un'associazione d'allevamento regionale o cantonale con una condizione corrispondente.

Il presente statuto è stato approvato nel corso della assemblea costitutiva tenutasi il [data] in [luogo] ed entra in vigore il [data].

Il presidente:

Il segretario:

[nome, cognome]

[nome, cognome]